



CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE IN LICENZA DEL DIRITTO DI
RIPRODUZIONE E COMUNICAZIONE DI FONOGRAMMI IN
DISCOTECHES, SALE DA BALLO E LOCALI DI
INTRATTENIMENTO
(ART. 72 - 73 LEGGE DIRITTO D'AUTORE 633/41)

tra

S.C.F. – SOCIETA' CONSORTILE FONOGRAFICI
Via Santa Tecla n. 5 – 20122 Milano

e

ASSO-INTRATTENIMENTO
Via Tosarelli n. 360 – 40050 Villanova di Castenaso (BO)

Milano, 25 Ottobre 2004

Contratto n. 200/04

1



**CONVENZIONE PER LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE DI
FONOGRAMMI IN DISCOTEQUE, SALE DA BALLO E LOCALI DI
INTRATTENIMENTO**

tra

SCF - Società Consortile Fonografica per Azioni, con sede in 20122 Milano, Via Santa Tecla n. 5, capitale sociale pari a Euro 500.000 (cinquecentomila), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 6812/2000, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12925820156, in persona del suo presidente Gianluigi Chioldaroli (nel seguito "SCF")

e

ASSO-INTRATTENIMENTO - Associazione Imprenditori Intrattenimento, con sede in 40050 Villanova di Castenaso (BO), Via Tosarelli, 360, - in persona del suo presidente Antonio Degortes (nel seguito "ASSOINTRATTENIMENTO")

PREMESSO CHE

a) SCF è una società consortile istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che le abbia conferito, o le conferisca in futuro, apposito mandato; SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti, meglio individuati all'Allegato "1" della presente Convenzione (nel seguito "la Convenzione");

b) ASSOINTRATTENIMENTO è un'associazione sindacale rappresentativa degli esercenti di discoteche, sale da ballo, locali di intrattenimento analoghi e di pubblico spettacolo i cui iscritti, (nel seguito "Esercenti Associati"), nello svolgimento della loro attività, al fine di diffondere musica - con scopo di lucro - all'interno dei propri locali, impiegano, anche duplicandoli, i Fonogrammi (come nel seguito definiti) facenti parte del repertorio dei Mandanti di SCF;

c) ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito "L.d.A."), chiunque intenda procedere alla duplicazione ed alla comunicazione al pubblico di Fonogrammi di titolarità dei produttori fonografici deve acquisire apposita licenza onerosa concernente distintamente, ai sensi dell'art. 72, il diritto di riproduzione nonché, ai sensi dell'art. 73, il diritto di comunicazione al pubblico, comprensivo della quota spettante agli artisti interpreti o esecutori interessati, nonché ogni altra licenza dovuta da terzi, con particolare ma non esclusivo riferimento ai compensi ed ai consensi richiesti dalla SIAE;

d) SCF, per il tramite di ASSOINTRATTENIMENTO, intende concedere in licenza agli Esercenti Associati, alle condizioni ed ai termini nel seguito previsti, sia il diritto di riprodurre sia il diritto di comunicare al pubblico, i Fonogrammi di titolarità dei Mandanti, al fine di consentire agli Esercenti Associati di diffondere musica - con scopo di lucro - all'interno dei locali di loro proprietà o comunque da essi gestiti;

e) la presente Convenzione annulla e sostituisce ogni contratto, scrittura, intesa o prassi precedentemente esistente ed avente ad oggetto la gestione dei diritti connessi al diritto d'autore di titolarità dei produttori fonografici Mandanti di SCF.

Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue:

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nella Convenzione le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

"Fonogramma"

indica qualsivoglia fissazione o registrazione originale di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci (sia essa utilizzata autonomamente oppure sincronizzata con le immagini di opera filmica o audiovisiva, quale ad esempio il Videomusicale), su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro (es. compact disc, musicassetta, mini disc, ecc.), pubblicato dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posto in commercio in Italia. La regolare pubblicazione in Italia di un Fonogramma si presume allorché gli anzidetti supporti fonografici siano muniti del contrassegno Siae di cui alle vigenti norme in materia di diritto d'autore;

"Repertorio"

indica i Fonogrammi, come sopra definiti, i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti di SCF e debbano essere gestiti da SCF in forza del mandato conferitole;

ART. 2 - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni della Convenzione gli esercenti - iscritti a ASSOINTRATTENIMENTO - delle discoteche, delle sale da ballo e di ogni altro analogo locale di intrattenimento, sia al chiuso che all'aperto, in cui venga utilizzata e diffusa al pubblico, a scopo di lucro, musica riprodotta con dischi o apparecchi analoghi.

Sono pertanto esclusi dall'applicazione della Convenzione gli esercenti di locali che, pur essendo destinati all'intrattenimento, anche danzante, non facciano uso di dischi, di apparecchi analoghi e comunque di musica registrata, ma si avvalgano di orchestre, cantanti e/o di altri numeri di arte varia.

Per gli esercenti di locali che facciano uso di dischi, apparecchi analoghi e comunque di musica registrata soltanto per un periodo di tempo limitato rispetto al complessivo orario di apertura al pubblico, la Convenzione troverà applicazione soltanto con riferimento a quel periodo di tempo.

ART. 3 - OGGETTO

Con la Convenzione, SCF, verso il pagamento del Compenso indicato al successivo art. 3, per il tramite di ASSOINTRATTENIMENTO concede agli Esercenti Associati i diritti, non esclusivi e non trasferibili a terzi soggetti, di:

- a) comunicare al pubblico, ai sensi dell'art. 73 L.d.A., i Fonogrammi del Repertorio di titolarità dei Mandanti di SCF, mediante la diffusione di musica registrata, durante l'orario di apertura al pubblico, all'interno dei locali di intrattenimento di loro proprietà o comunque da essi gestiti;

- b) riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione, ai sensi dell'art. 72, lett. a), L.d.A. (c.d. "diritto di copia") i Fonogrammi del Repertorio. Il predetto diritto viene peraltro concesso in licenza agli Esercenti Associati al fine della comunicazione al pubblico dei Fonogrammi con le modalità ed ai fini di cui al precedente punto a).

Ogni altro diritto di utilizzazione dei fonogrammi facenti parte del repertorio di titolarità dei Mandanti, diverso da quello ora ora indicato, è espressamente escluso dalla licenza concessa con la presente Convenzione.

ART. 4 - COMPENSO

La misura dei compensi dovuti dagli Esercenti Associati ad SCF a fronte della concessione dei diritti indicati al precedente articolo 3 è la seguente:

- a) diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell'art. 73 L.d.A., i Fonogrammi del Repertorio di titolarità dei Mandanti di SCF, nella misura del 2% (due per cento);
- b) diritto di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione, ai sensi dell'art. 72, lett. a), L.d.A. (c.d. "diritto di copia") i Fonogrammi del Repertorio, nella misura del 1% (uno per cento)

La base imponibile alla quale le suddette percentuali saranno applicate è esattamente coincidente con quella prevista dall'accordo SIAE/ASSOINTRATTENIMENTO del settembre 2004.

SCF garantisce che il Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta ad IMAIE e comunque del compenso dovuto agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi delle leggi attualmente vigenti, manlevando SCF ciascun Esercente Associato da ogni eventuale pretesa di IMAIE a tale titolo.

ART. 5 - SCONTI

5.1 Sconto Associativo

In ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte di ASSOINTRATTENIMENTO per gli aspetti esecutivi della Convenzione, SCF riconosce agli Esercenti Associati uno Sconto Associativo del 20% (venti per cento), da calcolarsi sul Compenso dovuto ad SCF ai sensi del precedente art. 4.

SCF e ASSOINTRATTENIMENTO si danno reciprocamente atto del fatto che lo Sconto Associativo sarà accordato agli Esercenti Associati per tutta la durata della Convenzione, anche per effetto di suo tacito rinnovo.

Lo sconto di cui sopra verrà concesso alla condizione che, al momento della richiesta di applicazione dello sconto stesso, l'Esercente Associato presenti all'ente incaricato della riscossione del Compenso una apposita dichiarazione, rilasciata annualmente da ASSOINTRATTENIMENTO, attestante il fatto che l'Esercente Associato è iscritto e che il rapporto associativo permarrà per tutto il periodo di validità del permesso.

SCF riconosce che gli Esercenti Associati che interrompano il loro rapporto associativo nel corso dell'anno potranno comunque beneficiare dell'applicazione dello Sconto Associativo sino all'ultimo giorno del mese nel quale si sia interrotto il predetto rapporto.



Correlativamente, le imprese che si associno nel corso dell'anno potranno beneficiare dell'applicazione dello Sconto Associativo con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale esse abbiano aderito a ASSOINTRATTENIMENTO.

5.2 Scenti Concordati

In forza delle intese raggiunte da SCF e ASSOINTRATTENIMENTO, SCF al fine di consentire agli Esercenti Associati di regolarizzare la propria posizione con criteri di gradualità, riconoscerà loro un ulteriore sconto, nella misura qui di seguito indicata, da calcolarsi, al netto dello Sconto Associativo, sul Compenso di cui al precedente art. 4:

- anno 2004: 20% (venti per cento);
- anno 2005: 20% (venti per cento);
- anno 2006: 10% (dieci per cento).

ART. 6 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI COMPENSI

La riscossione del Compenso di cui al precedente art. 4 avverrà con la collaborazione tecnica della SIAE, la quale opererà secondo le modalità meglio definite con separato accordo.

In casi eccezionali, previo espresso consenso di SCF e previo rilascio di adeguata garanzia a suo favore a titolo di deposito cauzionale, l'Esercente Associato sarà legittimato a versare il Compenso direttamente ad SCF, mediante bollettino di c/c postale o bonifico bancario.

ART. 7 - DURATA

La Convenzione avrà validità ed efficacia a partire dal 25 Ottobre 2004 sino al 31 dicembre 2006 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 1 (uno) anno, a meno che non intervenga dicitata che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza.

ART. 8 - GARANZIE

Ai fini dell'esercizio del diritto di copia concesso in licenza con la Convenzione, gli Esercenti Associati potranno utilizzare solamente supporti fonografici originali, acquisiti presso rivenditori autorizzati dai Mandanti di SCF ovvero direttamente presso questi ultimi. Ogni Esercente Associato, al fine di consentire lo svolgimento di eventuali operazioni di controllo, dovrà in ogni caso custodire presso di sé i supporti originali dai quali è stata effettuata la riproduzione, ed essere in ogni momento in grado di indicarne la provenienza.

In considerazione del fatto che gli Esercenti Associati potranno riprodurre e trasferire i Fonogrammi su qualsiasi supporto, e data l'attuale impossibilità materiale di applicare il contrassegno SIAE su alcuni tipi di supporto - quali, in particolare, i sistemi di memoria di massa - SCF e ASSOINTRATTENIMENTO si impegnano sin d'ora ad incontrare SIAE al fine di trovare, nel più breve tempo possibile e di concerto con essa, la miglior soluzione a tale difficoltà tecnica.

Gli Esercenti Associati che beneficeranno della Convenzione saranno tenuti ad utilizzare i fonogrammi facenti parte del repertorio di titolarità dei Mandanti di SCF nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e in modo da preservarne l'integrità ed il valore



artistico-culturale ed industriale ed a rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine: la reputazione commerciale dei Mandanti di SCF.

Gli Esercenti Associati sollevano pertanto SCF ed i suoi Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi avverso diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto, derivante da utilizzazioni diverse da quelle regolate con la Convenzione.

Sottoscrivendo la Convenzione SCF solleva gli Esercenti Associati, che si uniformano regolarmente ad essa, da qualsiasi ulteriore pretesa che nei loro confronti dovesse essere avanzata da parte dei Mandanti di SCF in relazione all'impiego di Fonogrammi facenti parte del Repertorio di loro titolarità.

ASSOINTRATTENIMENTO si impegna a non trattare in modo discriminatorio SCF e, pertanto, a non concludere con altre organizzazioni rappresentative degli interessi dei produttori fonografici contratti o accordi, di contenuto analogo a quello della Convenzione, a condizioni tali da poter determinare per SCF una situazione di svantaggio rispetto a dette organizzazioni.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nell'ipotesi in cui nell'applicazione della Convenzione dovessero insorgere controversie tra gli Esercenti Associati ed i Mandanti di SCF, verrà istituita una Commissione Paritetica destinata all'esame ed alla definizione delle questioni che dovessero esserle sottoposte. A tal fine, ciascun interessato dovrà presentare apposito ricorso alla propria organizzazione, che procederà alla convocazione dell'altra organizzazione stipulante. In caso di mancato accordo, resterà comunque salva la possibilità, per ciascun interessato, di procedere nelle forme che saranno ritenute più opportune.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI/MODIFICHE


Qualsiasi modifica alla Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto sottoscritto dalla parte e su cui confronti la modifica stessa viene invocata.

Milano, 25 Ottobre 2004

SCF
Società Consortile Fonografici per Azioni
Il Presidente
Gianluigi Chiodaroli



ASSO-INTRATTENIMENTO
Associazione Imprenditori Intrattenimento
Il Presidente
Antonio Degortes




ASSOINTRATTENIMENTO
Sede operativa - Via dei Terrini, 72/A
Tel. 0577 45554 - Fax 0577 270818
53100 SIENA

ELENCO MANDANTI SCF*

Allegato 1

- 1 PUNTO COM S.r.l.
- 1ST POP S.n.c.
- AMARENA MUSIC S.a.s.
- AZZURRA MUSIC S.r.l.
- BABY RECORDS INTERNATIONAL S.r.l.
- BAZAR MUSIC S.r.l.
- BLISS CO. S.r.l.
- BLISSCO MUSIC S.r.l.
- BLUE TOMATO S.r.l.
- BMG RICORDI S.p.A.
- BUTTERFLY MUSIC S.r.l.
- CAFE' CONCERTO ITALIA S.r.l.
- CALLAS ED. MUSICALI S.r.l.
- C.A.M. - CREAZIONI ARTISTICHE MUSICALI S.r.l.
- CAMION RECORDS S.r.l.
- CAROSELLO CEMED S.r.l.
- CASA MUSICALE SANTA CECILIA
- CECCHI GORI MUSIC S.r.l.
- CLAN CELENTANO S.r.l.
- CONCERTONE S.r.l.
- DYNAMIC S.r.l.
- DO IT YOURSELF MUSIC GROUP S.r.l.
- DON'T WORRY S.r.l.
- DUCK RECORD S.r.l.
- ECOFINA S.r.l.
- EDEL ITALIA S.r.l.
- EDINET S.r.l.
- EDIZIONI MUSICALI CINQUANTACINQUE
- EMI MUSIC ITALY S.p.A.
- EMI GENERAL MUSIC S.r.l.
- EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA S.r.l.
- ENERGY PRODUCTION S.r.l.
- EVENT SOUND PROMOTION
- FANZINES S.r.l.
- FAMILY S.r.l.
- FLASH MUSIC S.a.s.
- FONDAZIONE FABRIZIO DE ANDRE'
- FONOTIL S.a.s.
- GALLETTI BOSTON S.r.l.
- GDM MUSIC S.r.l.
- GRANDE LONTRA S.r.l.
- HALILON S.r.l.
- HAVANA S.r.l.
- HEINZ MUSIC S.r.l.
- HUKAPAN S.r.l.
- HK MEDIA
- IDEA S.r.l. PRODUZIONI MUSICALI



- IL MEZZO NETWORK
- IO E LUI S.r.l.
- IRMA RECORDS S.r.l.
- IT-WHY DISTRIBUZIONE S.R.L.
- LA BAMBOLINA
- LE FOGLIE E IL VENTO ED. MUSICALI S.r.l.
- LUCKY PLANETS S.r.l.
- KUTMUSIC ITALHOUSE DI BATTISTA NICOLA
- MANY EDIZIONI MUSICALI S.r.l.
- MARGUTTA 86 S.r.l.
- MARTON CORPORATION S.r.l.
- MASTER STUDIO S.r.l.
- MATERIALI SONORI SOC. COOP. A R.L.
- MBO Ed. Musicali di Mario Ragni & C. S.a.s.
- MESCAL S.r.l.
- MICOCCI DISCHI ITALIA EDITORI S.r.l.
- MOLTO S.r.l.
- MULTIVISION ENTERTAINMENT S.r.l.
- MUSICA E SUONI
- NAR INTERNATIONAL S.r.l.
- NASCO S.r.l.
- NELIDAMUSIC DI G. STRANO & C. S.a.s.
- NOVALIS ED. MUSICALE S.n.c.
- NUOVA STRADIVARIUS S.r.l. EDIZIONI MUSICALI
- OFF LIMITS S.r.l.
- OSSIGENO S.r.l.
- PANARECORD DISCHI PALLADIUM
- PLANET/FERRANTE PRODUCTIONS S.r.l.
- PRESSING LINE S.r.l.
- PROXIMA CENTAURI S.a.s.
- PULL S.r.l.
- QAZIM MUSIC S.r.l.
- RADIOCOOP EDIZIONI S.r.l.
- REAL SOUND S.r.l.
- RISERVAROSSA S.r.l.
- RIVERRECORDS S.r.l.
- RTI MUSIC S.r.l.
- SK-EYE S.r.l.
- SONY MUSIC ENTERTAINMENT S.p.A.
- SOUND MUSIC INTERNATIONAL S.r.l.
- STUDIO 28 S.r.l.
- SUGAR S.r.l.
- TIME S.r.l.
- UNIVERSAL MUSIC S.p.A.
- V2 RECORDS S.r.l.
- VAE VICTIS S.n.c.
- WARNER MUSIC ITALY S.r.l.
- WING S.r.l.

* l'elenco aggiornato dei mandanti SCF è pubblicato sul sito www.scfitalia.it

